

Le novità del “Decreto Aiuti” per il settore energia

1. Premessa

Il recente Decreto Aiuti¹, entrato in vigore il 16 luglio 2022 ha introdotto una serie di importanti novità nel settore delle energie rinnovabili, ed in particolare in relazione a:

- ✓ Ampliamento dei siti e delle aree idonee (art. 6);
- ✓ Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 7);
- ✓ Proroga del termine per l'avvio dei lavori (art. 7 bis);
- ✓ Incremento della produzione di energia elettrica per il settore agricolo (art. 8);
- ✓ Comunità energetiche rinnovabili (art. 9);
- ✓ VIA (art. 10);
- ✓ Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica (art. 11).

Per la lettura integrale della Legge si rinvia al seguente [link](#).

2. Ampliamento dei siti e delle aree idonee

L'art. 6 introduce norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare:

- a. si attribuisce² al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzione di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale, per il caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali, per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee (e non idonee) all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- b. sono classificati come idonei³ i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali sono eseguiti interventi di modifica sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico (prima dell'approvazione del Decreto Aiuti era previsto un limite pari a 3 MW, ora innalzato a 8 MW);

¹ Con [legge 15 luglio 2022, n. 91](#) (in Gazz.Uff. 15 luglio 2022, n. 164), entrata in vigore il 16 luglio 2022, è stato convertito, con modificazioni, in legge il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50¹ “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” (meglio noto come il “Decreto Aiuti”).

² Vedere comma 1, lettera a) numero 1, apporta modifiche all'art.20, comma 4, del D.Lgs. n. 199 del 2021. Tale disposizione disciplina la procedura per l'individuazione, con legge regionale, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

³ Vedere il comma 1, lettera a) numero 2, modifica il comma 8 dell'articolo 20 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021.

- c. viene estesa anche agli impianti di produzione di biometano la disposizione⁴ che qualifica idonee, in assenza di vincoli:
- le aree agricole entro i 500 metri da zone artigianali, industriali e commerciali, SIN, cave e miniere;
 - le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti;
 - le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale;
- d. viene ampliato il perimetro delle aree considerate idonee ope legis per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Inoltre, vengono aggiunte le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici⁵ né ricadenti nella fascia di rispetto dei Beni culturali oppure nelle aree e immobili di notevole interesse pubblico;
- e. viene precisato che la fascia di rispetto, entro la quale non è consentito installare impianti, è determinata considerando una distanza di:
- 7 km dal perimetro di beni sottoposti a tutela per gli impianti eolici;
 - 1 km per gli impianti fotovoltaici;
- f. le procedure autorizzative semplificate previste per le aree idonee dal D.Lgs. 199/2021 sono estese alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- g. si assegna alla competente Direzione generale del ministero della Cultura il compito di stabilire criteri uniformi per la valutazione dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti;
- h. viene introdotta una facilitazione per le strutture turistiche e termali che realizzano progetti di nuovi impianti fotovoltaici. Si prevede che, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del 16 luglio 2022, sono realizzabili, con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati all'utilizzo dell'energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela⁶.

3. Semplificazione procedimentale per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili

L'Art. 7 del decreto aiuti introduce significative forme di **semplificazione procedimentale per l'autorizzazione di impianti** di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a. viene stabilito che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale) le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA (anche in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti in materia ambientale). Alle riunioni del Consiglio dei ministri in esame partecipano, ma senza diritto di voto, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, per esprimere la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. Le deliberazioni espresse dal Consiglio dei ministri confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico che deve essere perentoriamente concluso dall'amministrazione

⁴ Lettera c-ter), del co 8 dell'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021

⁵ D.lgs. n. 42/2004

⁶ Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

competente entro i successivi 60 giorni e, se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente tale termine di 60 giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata;

- b. si interviene sugli iter autorizzativi connessi alla costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili prevedendo che:
- per la realizzazione di tutti gli impianti a fonti rinnovabili (diversi da impianti alimentati a biomassa, a biogas, biometano di nuova costruzione e impianti fotovoltaici) il proponente, al momento di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;
 - viene specificato che la Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento può anche riguardare la localizzazione in porzioni di cave;
 - viene precisato che sono considerate aree idonee ex lege all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
 - si prevede anche per le cave in esercizio, l'applicazione della PAS per l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici delle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

4. Proroga del termine per l'avvio dei lavori

L'articolo 7-bis⁷ prevede una **proroga fino a 3 anni** dal rilascio del permesso di costruire del **termine entro cui devono essere iniziati i lavori** per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili⁸.

5. Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo

L'art 8 prevede un **incremento delle rinnovabili per il settore agricolo**:

- a. con il fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione e sulle coperture delle strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo annuo di energia elettrica (compreso quello familiare);
- b. ai beneficiari di tali aiuti viene anche consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR. La sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

⁷ Attraverso una modifica al Testo unico dell'Edilizia (articolo 15, comma 2)

⁸ Autorizzati con il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003

6. Comunità energetiche rinnovabili

L'art 9 introduce novità in materia di **comunità energetiche rinnovabili**:

- a. il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW⁹ e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria (previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica);
- b. si prevede che, allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono¹⁰ costituire una o più comunità energetiche rinnovabili¹¹, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale¹². Gli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199/2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette.¹³

7. Valutazione di impatto ambientale

L'art 10 in materia di **VIA**, prevede che:

- a. decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute.

8. Interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica

Per quanto riguarda l'art Articolo 11 relativo alle **semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti** per il trasporto di energia elettrica si precisa che:

- a. per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma;
- b. gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 % rispetto all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività¹⁴. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti¹⁵ è applicabile anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi ovvero nelle aree individuate come idonee¹⁶. L'esercizio delle linee autorizzate avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in

⁹ Anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 art 31 del dlgs 199/2021

¹⁰ Anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84

¹¹ Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

¹² Di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994

¹³ Legge 6 dicembre 1991, n. 394(1)

¹⁴ Di cui al comma 4-sexies

¹⁵ Il regime di cui al comma 4-sexies

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica;

- c. la procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile **si applicano** non solo ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici ma anche alle relative opere connesse¹⁷.

9. Considerazioni

Le novità e semplificazioni relative alle fonti energetiche pulite costituiscono sicuramente una delle parti di maggior rilievo del Decreto Aiuti. Il DL, introducendo misure per potenziare gli investimenti sulle rinnovabili e velocizzare l'ammodernamento delle linee elettriche esistenti, si propone di accelerare i tempi delle autorizzazioni nonché di rendere più semplici e compatibili le valutazioni di impatto ambientale e paesaggistico. Il Decreto Aiuti si pone, dunque, sulla scia del percorso già delineato dal Decreto Semplificazioni e dal Decreto Energia, dimostrando un intento unitario, seppur frammentato, del legislatore verso una promozione del consumo di energia da fonti rinnovabili.

¹⁷ Articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Francesco Puntillo
Partner
Co-Responsabile dipartimento
Energia e Infrastrutture
Roma | +39 06 478751
fpuntillo@gop.it

Ottaviano Sanseverino
Partner
Co-Responsabile dipartimento
Energia e Infrastrutture
Milano | +39 02 763741
osanseverino@gop.it

Giuseppe Velluto
Partner
Co-Responsabile dipartimento
Diritto Amministrativo
Milano | +39 02 763741
gvelluto@gop.it

Elisabetta Gardini
Partner

Diritto Ambientale
Milano | +39 02 763741
egardini@gop.it

Teodora Marocco
Partner

Diritto Ambientale
Milano | +39 02 763741
tmarocco@gop.it

Guido Reggiani
Partner

Diritto Amministrativo
Milano | +39 02 763741
greggiani@gop.it

Arrigo Arrigoni
Partner

Energia e Infrastrutture
Milano | +39 02 763741
aarrigoni@gop.it

Francesco Bruno
Partner

Energia e Infrastrutture
Roma | +39 06 478751
fbruno@gop.it

Stefano Cunico
Partner

Diritto Amministrativo
Milano | +39 02 763741
scunico@gop.it

Magda Serriello
Partner

Energia e Infrastrutture
Roma | +39 06 478751
mserriello@gop.it

Raffaele Tronci
Partner

Energia e Infrastrutture
Roma | +39 06 478751
rtronci@gop.it

Angelo Crisafulli
Counsel

Energia e Infrastrutture
Roma | +39 06 478751
acrisafulli@gop.it

Maria Loizzi
Counsel

Energia e Infrastrutture
Milano | +39 02 763741
mloizzi@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.